

li, _____

OGGETTO: Domanda per la iscrizione nell'Albo degli Scrutatori

Al Sig. Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n. _____

chiede di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

A tal fine dichiara:

1) di essere elettore in codesto Comune;

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____

e di non essere nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361 e all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

In fede

D.P.R. n. 361/1957:

«Art. 38. — Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

«Art. 119 — 1. — In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonchè in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. — I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

D.P.R. n. 570/1960:

«Art. 23. — Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

«Art. 96 — Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.»